



Originale
Copia

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 01/2022

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE APPARTENENTE AL COMUNE DI CARPENETO (AL) PRESSO IL COMUNE DI FRUGAROLO (AL) AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 22/01/2004. MESI 12, SINO AL 31.12.2022.

Commentato [CF1]:

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì DIECI del mese di GENNAIO alle ore 11,30 nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dalle norme statutarie, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	INVIATA
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	SINDACO	X		○ Prefettura ○ Comunicata Capigruppo Consiglieri
2	GAZZANIGA PIETRO	VICE-SINDACO	X		
3	FINCO ALAN FRANCESCO	ASSESSORE	X		
TOTALI			3	=	

Con l'intervento e l'opera della Dott. Stefano Valerii - Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni Martino Pio VALDENASSI nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE N. 01 – 10.01.2022

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE APPARTENENTE AL COMUNE DI CARPENETO (AL) PRESSO IL COMUNE DI FRUGAROLO (AL) AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 22/01/2004. MESI 12 SINO AL 31.12.2022

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2021, stesso oggetto, comunicata per convalida al Consiglio Comunale di Frugarolo, e con efficacia temporale sino al 31/12/2021;

RITENUTO opportuno procedere ad adottare un atto di proroga della convenzione medesima, sino al 30.06.2022, dal momento che il Comune di Frugarolo non ha un agente di polizia municipale nel proprio organico ed il servizio medesimo deve essere prestato a favore della cittadinanza (a titolo di puro esempio: notifiche di atti di p.g., dal momento che ex art. 57 c.p.p. solo gli agenti di PM hanno la qualifica di Agenti di PG all'interno dell'Ente, se si eccettua il caso, del tutto peculiare, del Sindaco Ufficiale di PG);

VISTO E RICHIAMATO l'art. 21-nonies l. 7 agosto 1990 n. 241, che prevede (co. 2):

- *“la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di pubblico interesse ed entro un termine ragionevole”.*
- In precedenza, e con ambito più limitato, l'art. 6 l. n. 249/1968, prevedeva che “alla convalida degli atti viziati da incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale”. In via generale, la giurisprudenza di questo Consiglio ha avuto modo di osservare che, per effetto dell'art. 21-nonies sopra citato, appare evidente “l'intendimento del legislatore di consentire oggi, in via generale, il mantenimento in vita di provvedimenti affetti soltanto da vizi di carattere formale”, come quello di incompetenza, e che, in tal caso, non si necessita di particolare, dettagliata motivazione in ordine all'oggetto del provvedimento da convalidare e degli atti a questo antecedenti (Cons. St., sez. IV, 29 maggio 2009 n. 3371). Pur sussistendo la necessità di motivare in ordine all'adozione del provvedimento di convalida, ciò, tuttavia, non comporta che l'organo adottante debba ripercorrere, con obbligo di dettagliata motivazione, tutti gli aspetti (e gli atti del procedimento) relativi al provvedimento convalidato, essendo sufficiente che emergano chiaramente dall'atto convalidante le ragioni di interesse pubblico e la volontà dell'organo di assumere tale atto (Cons. Stato, sez. IV, 12 agosto 2011 n. 2863). La convalida, dunque, è il provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione, in esercizio del proprio potere di autotutela decisionale ed all'esito di un procedimento di II grado, interviene su un provvedimento amministrativo viziato, e come tale annullabile, emendandolo dai vizi che ne determinano l'illegittimità e, dunque, l'annullabilità. Essa presuppone, ai sensi dell'art. 21-nonies, la sussistenza di ragioni di pubblico interesse e che non sia decorso un “termine ragionevole” dall'adozione dell'atto illegittimo. La competenza, come in generale per tutti i provvedimenti adottati in esercizio del potere di autotutela, consegue alla titolarità del potere di adozione dell'atto oggetto dell'autotutela medesima, salvo che, medio tempore, una diversa amministrazione (o organo della medesima) sia stato reso attributario del citato potere di adozione. In definitiva, l'amministrazione, in presenza di un atto illegittimo, ed in considerazione di ragioni di pubblico interesse (e della loro natura), può decidere sia di procedere all'annullamento dell'atto in via di autotutela, sia ad operare un “intervento ortopedico” sull'atto medesimo, sanando i vizi che, rendendolo illegittimo, ne determinerebbero astrattamente l'annullabilità. Da quanto esposto, appare del tutto evidente che l'esercizio del potere di convalida presuppone un atto non ancora annullato (quale che sia stata la sede in cui l'annullamento è intervenuto), mancando, in difetto di ciò, lo stesso “oggetto” dell'esercizio del potere di autotutela decisionale. Più in particolare, nel caso in cui l'annullamento sia intervenuto in sede giurisdizionale, e la sentenza che lo dispone sia passata in giudicato, gli atti che procedono (come dichiaratamente nel caso di specie) alla “convalida” di quelli già annullati dal giudice, sono nulli perché adottati in violazione del giudicato. A ciò deve aggiungersi che tali atti

sarebbero nulli anche per difetto totale di elementi essenziali, quali l'oggetto, non potendo sussistere alcun interesse pubblico alla convalida di un atto non più esistente (Cons. Stato, sez. IV, 2 aprile 2012 n. 1958).

RICHIAMATA la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di convalida degli atti amministrativi viziati da incompetenza – vedi, ad es. CDS, sez. IV, n. 3371/2009 del 29-05-2009, a mente della quale: “Non appare condivisibile, infatti, l'assunto posto a base dell'impugnativa secondo cui la convalida, con valenza retroattiva, di un atto amministrativo viziato da incompetenza potrebbe operare soltanto quando l'autorità procedente abbia ancora la disponibilità dell'effetto che l'atto convalidato dovrebbe produrre, mentre nel caso di specie ciò sarebbe escluso in conseguenza dell'intervenuto annullamento, da parte del T.A.R., della deliberazione della Giunta provinciale oggetto della convalida. Come sottolineato dalla giurisprudenza di questo Consiglio, il problema riguardante specificamente la convalida (o ratifica) degli atti viziati da incompetenza è stato da tempo risolto in base alla espressa previsione dell'art. 6 della legge 18 marzo 1968 n. 249, secondo cui può provvedersi in proposito “anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale”; e con riferimento al gravame in sede giurisdizionale deve naturalmente includersi anche quello relativo alla proposizione dell'appello al Consiglio di Stato, per cui l'iniziativa in discorso deve intendersi preclusa soltanto quando sia intervenuta una sentenza passata in giudicato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 giugno 1998, n. 991, e da ultimo: Sez. V, 28 novembre 2008, n. 5910). Né rilievo determinante in senso contrario può attribuirsi alla circostanza che, nel caso in esame, per la sentenza di annullamento del T.A.R. non sia stata avanzata la richiesta di sospensione, atteso il carattere meramente provvisorio di una eventuale pronuncia in via cautelare, destinata a decadere a seguito della definitiva decisione sul merito dell'impugnativa; la predetta sentenza, d'altronde, era rimasta priva di effetto a seguito della successiva sentenza dello stesso T.A.R. che aveva riconosciuto la legittimità della intervenuta convalida”.

Consiglio di Stato - Estensione ed effetti del potere di convalida L'esercizio del potere discrezionale, spettante all'Amministrazione ai sensi dell'art. 6 della legge 18 marzo 1968 n. 249, di convalidare con propria determinazione volitiva un precedente provvedimento inficiato da vizio di incompetenza, onde consolidarne nel pubblico interesse l'efficacia, non subisce limitazione a seguito della proposizione di rimedi giustiziali (amministrativi e giurisdizionali) posti dall'ordinamento a tutela di posizioni soggettive. 3 Sez. VI, sent. n. 683 del 24-09-1983, E.N.P.A.I.A. c. Fiorentino (p.d. 831292). Consiglio di Stato Estensione ed effetti del potere di convalida - A norma dell'art. 6 della legge 18 marzo 1968 n. 249 è consentita la convalida di atti viziati da incompetenza anche in pendenza di gravame, producendosi retroattivamente l'effetto convalidante. Sez. IV, sent. n. 591 del 05-09-1986, Vagnoni c. Pref. di Ascoli Piceno (p.d. 861521). Consiglio di Stato Estensione ed effetti del potere di convalida - Ai fini dell'applicazione del potere di convalida dell'atto viziato da incompetenza ai sensi dell'art. 6 della legge 18 marzo 1968 n. 249 non ha rilevanza che l'atto da convalidare risulti emanato da organo incompetente in quanto ha indebitamente esercitato un altrui potere oppure in quanto delegato da organo non competente a delegarlo. Sez. IV, sent. n. 630 del 29-09-1986, Gherardi c. Regione Emilia-Romagna (p.d. 861732). Consiglio di Stato - Estensione ed effetti del potere di convalida - L'art. 6 della legge n. 249 del 1968 consente l'applicazione dell'istituto della convalida anche in pendenza di gravame in sede giurisdizionale, ancorché sia intervenuta nel processo una pronuncia incidentale da parte della Corte Costituzionale. Sez. IV, sent. n. 630 del 29-09-1986, Gherardi c. Regione Emilia-Romagna (p.d. 861732). Consiglio di Stato - Estensione ed effetti del potere di convalida Il potere di convalida ex art. 6 della legge n. 249 del 1968 ha effetto "ex tunc", con conseguente irrilevanza delle situazioni "medio tempore" intervenute. Sez. IV, sent. n. 630 del 29-09-1986, Gherardi c. Regione Emilia-Romagna (p.d. 861742). Consiglio di Stato - Estensione ed effetti del potere di convalida 11. Ai sensi dell'art. 6 della legge 18 marzo 1968 n. 249 gli atti amministrativi viziati di incompetenza ben possono essere convalidati, da parte dell'autorità titolare del relativo potere, anche dopo l'impugnazione giurisdizionale dei medesimi. Sez. V, sent. n. 863 del 21-12-1989, Soc. Agricola Colle S. Giuseppe c. Comune di Alseno (p.d. 891644). Consiglio di Stato Estensione ed effetti del potere di convalida - Alla convalida del provvedimento amministrativo può provvedere anche una autorità diversa da quella che ha adottato

l'atto da convalidare; in particolare l'art. 6 della legge n. 249/1968 ammette la convalida, anche nel corso del giudizio, dell'atto viziato per incompetenza (Conferma della sentenza del T.A.R. Marche - Ancona, sez. I, n. 561/2006). Sez. IV, sent. n. 4460 del 09-07-2010 (ud. del 09-04-2010), B.A. c. Comune di Potenza Picena e altri Cassazione Civile - Applicabilità in caso di pendenza di impugnativa davanti al giudice ordinario (sentenza)- L'art. 6 della legge n. 249 del 1968, che consente la convalida degli atti amministrativi viziati da incompetenza, è applicabile, in mancanza di una espressa limitazione al giudizio amministrativo, anche nel caso in cui il provvedimento viziato da incompetenza è stato oggetto di impugnativa davanti al giudice ordinario, non risultando limitato in alcun modo il diritto di difesa del destinatario del provvedimento (nel caso di specie, sanzione amministrativa), in quanto la convalida modifica solo l'imputazione soggettiva dell'atto. (Rigetta, Trib. Belluno, 20 Marzo 2002) Sez. I, sent. n. 21190 del 29-09-2006 (ud. del 29-09-2006), (rv. 592856) Cassazione Civile Applicabilità in caso di pendenza di impugnativa davanti al giudice ordinario - (sentenza)- L'art. 6 della legge n. 249 del 1968 che consente la convalida degli atti amministrativi viziati da incompetenza è applicabile, in mancanza di una espressa limitazione al giudizio amministrativo, anche nel caso in cui il provvedimento viziato da incompetenza è stato oggetto di impugnativa davanti al giudice ordinario. Sez. I, sent. n. 2593 del 26.03.1988, Prenna c. I.A.C.P. di Macerata (rv 458331).

Richiamato l'Art. 30. "Convenzioni" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che dispone: "1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Richiamato l'art. 42 comma 2 lett. C) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, che dispone: "Art. 42. Attribuzioni dei consigli

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; c) *convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative; omissis...*;

VISTA la legge quadro legge 7 marzo 1986 n. 65 (G.U. 15 marzo 1986, n.62), Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale;

Rilevato che è intenzione di questo Comune implementare la sicurezza del territorio;

Dato atto che non è presente un vigile nella pianta organica del Comune di Frugarolo;

Vista ed acquisita la disponibilità del Comune di Carpeneto;

Acquisita altresì la disponibilità dell'Agente di PM da incaricare;

Visto ed esaminato lo schema di convenzione, già approvato con deliberazione nr. 28/19, che qui si conferma;

Richiamato il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1994), coordinato con la legge di conversione 15 luglio 1994, n. 444 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disciplina della proroga degli organi amministrativi". (GU Serie Generale n.165 del 16-07-1994), che, in analogia legis, dispone:

*Art. 3.
Proroga degli organi - Regime degli atti - 1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui - all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, - decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. - 2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. 3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.*

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla Legittimità, del Responsabile dell'Ufficio Tecnico in merito alla Regolarità Tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito a quella Contabile del presente atto ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare il rinnovo della convenzione di polizia locale, proposto dal Comune di Carpeneto, sino al 31.12.2022, dando atto che lo schema allegato alla presente deliberazione è il medesimo dell'anno 2021, in modo che sia assicurata la continuità del servizio, con decorrenza 01.01.2022 vista anche la citata legge 293/1994 che fa da *trait d'union* tra i due periodi;
- 2) di dare atto che la delibera, perfettamente valida e pienamente efficace, sarà sottoposta a formale convalida del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, comma 2 della legge 241/1990 e ss.mm.ii (si specifica che l'atto di secondo grado di convalida non inficia la validità e l'efficacia della presente deliberazione);
- 3) di dare atto che durata, reciproci rapporti, forme di consultazione e condizioni economiche sono enunciate nello schema di convenzione;
- 4) di dare atto che, nelle more di una successiva stipula, è possibile prorogare la convenzione di che trattasi di gg. 45 decorrenti dallo spirare del termine finale, con l'accordo delle amministrazioni interessate, sino al 14.02.2023, per evitare gli effetti negativi di una vacatio del servizio medesimo;
- 5) di dichiarare, con successiva e separata votazione sempre ad unanimità di voti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. -

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE APPARTENENTE AL COMUNE DI CARPENETO (AL) PRESSO IL COMUNE DI FRUGAROLO (AL) AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 22/01/2004.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì ... (.....) del mese di..... nella **Residenza Municipale di FRUGAROLO**

TRA

Il Comune di CARPENETO (AL), C.F. 00412310062, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore PISATURO Gerardo il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di FRUGAROLO (AL), C.F. 00368532068, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore VALDENASSI Martino Giovanni Pio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Premesso

-che l'art. 14 del CCNL Regioni Enti Locali del 22 Gennaio 2004 prevede che gli Enti Locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri Enti in cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante Convenzione previo assenso dell'Ente di appartenenza;

- che il medesimo articolo del richiamato CCNL definisce i principali contenuti che devono caratterizzare le summenzionate Convenzioni;

-che le Amministrazioni dei Comuni di CARPENETO (AL) e FRUGAROLO (AL) intendono definire l'utilizzo in Convenzione, da parte del Comune di Frugarolo, di una risorsa umana in forza al Comune di Carpeneto, in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento del Servizio di Polizia Municipale di entrambi gli Enti, data la sussistenza di interessi reciproci delle Comunità Locali nei due contesti territoriali;

Si stipula e conviene quanto segue:

ART.1

(Oggetto, Finalità e profili generali di riferimento)

1.La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 14 CCNL 22/01/2004, ha per oggetto l'utilizzo di una Risorsa Umana, **individuato nel Sig. Tino HOFFMEISTER Agente di P.M. del Comune di Carpeneto**, che presterà, previo formale assenso preventivo da parte di quest'ultimo, **le seguenti attività di seguito indicate presso il Comune di Frugarolo:**

- Polizia Amministrativa di competenza dei Comuni, ivi comprese le funzioni disciplinate dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931 e s.m.i.;

-Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza;

-Polizia Stradale, Ambientale ed Edilizia;

-Polizia Commerciale ed Annonaria;

2. In particolare rientrano nei servizi di Pubblica Sicurezza e Ordine Pubblico:

- mantenimento dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica per assicurare l'incolumità e la tutela delle persone, della proprietà privata e svolgimento delle funzioni concernenti il decoro e la quiete pubblica, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;

-servizio di ordine pubblico in occasioni di competizioni o manifestazioni sul suolo pubblico;

-rilevamento di illeciti amministrativi o penali a carattere contingente o riferiti a singoli episodi.

3. In particolare rientrano nei compiti di Polizia Stradale:

- prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- controllo, con apposita apparecchiatura elettronica, della velocità dei veicoli;
- rilevazione degli incidenti stradali;
- predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- tutela e controllo della sicurezza stradale;
- operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

4. Rientrano, altresì, nelle attività di cui alla presente Convenzione l'effettuazione di notificazioni nell'ambito del territorio del Comune utilizzatore, nonché le attività amministrative in materia di commercio, di somministrazione di alimenti e bevande e di verifiche anagrafiche.

ART.2

(Orario di Lavoro e modalità organizzative)

1. L'orario di lavoro viene determinato come segue:

- n. 30 ore settimanali presso il Comune di Carpeneto.
- n. 6 ore settimanali presso il Comune di Frugarolo;

2. Il Comune utilizzatore potrà richiedere altresì un numero di ore settimanali supplementari rispetto alle 36 ore convenzionalmente stabilite, nei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia, retribuita al dipendente direttamente dal Comune utilizzatore con la tariffa stabilita per il lavoro straordinario.

3. L'articolazione del calendario delle prestazioni è demandata ad accordi tra i Sindaci ed il dipendente.

4. Al personale in Convenzione, al fine di ottimizzarne l'impiego, si applicano le disposizioni inerenti la flessibilità dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale.

5. Il Comune utilizzatore si obbliga all'utilizzo del dipendente con modalità e tempi finalizzati a non interferire con le attività svolte presso il Comune concedente ed entrambi i Comuni si impegnano ad attuare misure organizzative finalizzate alla messa a disposizione delle proprie strutture per l'utilizzo del dipendente con modalità di efficacia e di non interferenza nell'esercizio delle rispettive funzioni.

6. Ogni Comune destina le attrezzature ed i supporti informatici destinati all'attività del dipendente, in conformità alla dotazione disponibile, senza necessità di nuovi oneri di carattere economico.

7. Il personale di cui alla presente Convenzione:

- a) rimane dipendente, sotto il profilo giuridico ed economico, del Comune concedente;
- b) viene utilizzato, funzionalmente, nel territorio dei Comuni interessati, senza limitazione alcuna, mediante atti di natura organizzativa da parte del Comune concedente in qualità di Capo Convenzione, fatto il Porto dell'Arma di Servizio, che è soggetto alla preventiva comunicazione alla competente Autorità di P.S..
- c) ha diritto al vestiario, all'eventuale copertura assicurativa supplementare, alla dotazione strumentale necessaria, all'automezzo ad opera del Comune concedente;
- d) ha diritto alla postazione di lavoro da parte dei rispettivi Comuni;

e) le attrezzature ed i veicoli, eventualmente utilizzati nello svolgimento dell'attività rientranti nel servizio oggetto della presente Convenzione, sono forniti dai Comuni, che provvedono con i mezzi propri nel limite di quelli attualmente a propria disposizione.

ART.3
(Gestione del personale in Convenzione)

1. Il rapporto di lavoro del personale in Convenzione, ivi compresa la disciplina relativa al trattamento accessorio e alle Progressioni Economiche Orizzontali, sarà gestito dal Comune di Carpeneto, titolare del rapporto di lavoro, previa acquisizione dei necessari elementi di valutazione da parte del Comune di Frugarolo.

ART.4
(Durata, revisioni, e possibili estensioni temporali della Convenzione)

1. La presente Convenzione decorre dal giorno 1 GENNAIO e scadrà il 31 Dicembre 2022.

2. Le Amministrazioni Comunali in prossimità della scadenza sopra indicata potranno considerare:
a) il possibile rinnovo della Convenzione, alle medesime condizioni e durata;
o, in alternativa,
b) una complessiva riformulazione della stessa;

3. La presente Convenzione può essere prorogata, per un periodo non superiore a tre mesi, con provvedimento adottato dalla Giunta Comunale al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la miglior gestione dei Servizi

4. E' consentito il recesso anticipato da parte di ciascuna Amministrazione dalla presente Convenzione con preavviso non inferiore a tre mesi mediante Deliberazione adottata dalla competente Giunta Comunale.

Art.5
(Oneri Finanziari)

1- Gli emolumenti a titolo di trattamento retributivo ordinario e accessorio, ivi comprese eventuali Progressioni Orizzontali, dovuti al dipendente sopra indicato, saranno corrisposti dal Comune di Carpeneto, che curerà anche il pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali e, più in generale, dei relativi oneri riflessi, compreso l'IRAP, agli Enti competenti.

2- Le spese di cui al comma 1, saranno ripartite tra i Comuni in oggetto in misura proporzionale all'orario di lavoro prestato presso ciascuno di essi e secondo la seguente percentuale:

Comune di Carpeneto: 83,33%.

Comune di Frugarolo: 16,67%.

3- Ogni onere economico aventi natura continuativa, quali rimborsi spese per missioni e ogni altro costo strettamente legato alle specifiche necessità connesse alla buona gestione del Servizio, saranno corrisposte dal Comune di Carpeneto, nei limiti delle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia e rimborsate dal Comune di Frugarolo per quanto di propria competenza;

4- Restano integralmente a carico del Comune di Frugarolo il rimborso delle spese di viaggio, nei limiti normativamente previsti, sostenute dal dipendente per recarsi nel suddetto Comune per l'espletamento delle proprie funzioni (Corte dei Conti Sez. Puglia Deliberazione 211/PAR/2015 del 15.10.2015).

ART.6
(Eventuali modifiche della Convenzione)

1. Qualora esigenze funzionali od operative rendessero necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento al soggetto individuato, al tempo di lavoro o alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvederanno alla modifica della stessa;

2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4.

ART.7
(Definizione delle controversie)

1. Per la definizione di eventuali controversie che potrebbero sorgere in ordine alla presente Convenzione, i Comuni stabiliscono di escludere espressamente la Competenza Arbitrale, riservando la risoluzione di tali controversie esclusivamente all'Autorità Giudiziaria Ordinaria che si individua nel Tribunale di Alessandria.

ART.8
(Disposizioni generali e finali)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alla vigente normativa in materia di personale degli Enti Locali;

3. La Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 131/1986 ed è esente da bollo a norma dell'art. 16 della Tabella Allegato B. del D.P.R. 642/1972;

Per il Comune di CARPENETO (AL)
IL SINDACO
Sig. Gerardo PISATURO

Per il Comune di FRUGAROLO (AL)
IL SINDACO
VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 01/2022
(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

**OGGETTO: CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE APPARTENENTE AL
COMUNE DI CARPENETO (AL) PRESSO IL COMUNE DI FRUGAROLO (AL) AI SENSI
DELL'ART. 14 CCNL 22/01/2004. MESI 12, SINO AL 31.12.2022.**

Commentato [CF2]:

=====

PARERE DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole, in ordine alla Regolarità Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Frugarolo, lì 10.01.2022

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
Martino Giovanni Pio VALDENASSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente oggi 01.02.2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 16.02.2022 ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, lì 01.02.2022

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, u.c. T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, lì

COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, lì
